

## **Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata**

Nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano e nei luoghi e alle date indicati in calce

**fra**

il Sig. Raffaele ACCETTA, Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", il quale in nome e per conto della Comunità Montana in esecuzione della delibera C.G. 26 dell'11 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Sergio ANNUNZIATA Sindaco pro-tempore del comune di Atena Lucana, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 22 del 27 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Attilio ROMANO., Sindaco pro-tempore del comune di Casalbuono, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 16 del 3 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Raffaele ACCETTA, Sindaco pro-tempore del comune di Monte San Giacomo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 26 del 4 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Donato FIORE VOLENTINI, Sindaco pro-tempore del comune di Montesano Sulla Marcellana, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 42 del 4 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Paolo IMPARATO, Sindaco pro-tempore del comune di Padula, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 34 del 27 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Michele CAGGIANO, Sindaco pro-tempore del comune di Pertosa, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 29 del 19 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Domenico QUARANTA, Sindaco pro-tempore del comune di San Pietro al Tanagro, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 32 del 18 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

la Sig.ra Gianna Pina BENVENGA, Sindaco pro-tempore del comune di San Rufo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 16 del 14 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Nicola PICA, Sindaco pro-tempore del comune di Sant'Arsenio, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della



delibera C.C. n. 22 del 28 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Francesco DE MIERI, Sindaco pro-tempore del comune di Sanza, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 28 del 20 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Tommaso PELLEGRINO, Sindaco pro-tempore del comune di Sassano, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 23 del 5 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Michele DI CANDIA, Sindaco pro-tempore del comune di Teggiano, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 30 del 19 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

#### PREMESSO CHE

- l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
- il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

#### RITENUTO CHE

- la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;
- la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art. 1





1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni di:

1. Atena Lucana
2. Casalbuono
3. Monte San Giacomo
4. Montesano Sulla Marcellana
5. Padula
6. Pertosa
7. San Pietro al Tanagro
8. San Rufo
9. Sant'Arsenio
10. Sanza
11. Sassano
12. Teggiano

esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 affidandone la progettazione e la gestione alla Comunità Montana Vallo di Diano.

## **Art. 2**

1. Per le finalità di cui all'art.1, la Comunità Montana Vallo di Diano, entro 30 giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi della Comunità Montana ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente.

3. Ciascuno dei comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono soppressi ed in loro vece opera il referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a vertical list of initials on the right side.

### Art. 3

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a. assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b. promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d. promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
- e. promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica;
- f. promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
- g. promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- h. predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione di notiziari periodici di dati statistici;
- i. coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- m. favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- n. esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- o. invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.





#### **Art. 4**

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento
  - a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
  - b. può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale;
  - c. cura il collegamento e l'interconnessione con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
  - d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

#### **Art. 5**

1. I referenti statistici:
  - a. forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale;
  - b. hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
  - c. effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.


#### **Art. 6**

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.

2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 7**

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.



### **Art. 8**

1. E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati, composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.

2. Il Comitato:

- a. esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
- b. approva, a maggioranza qualificata (2/3), eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- c. delibera, a maggioranza qualificata (2/3), l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;

### **Art. 9**

1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera a maggioranza semplice su ogni ulteriore attività che può essere soddisfatta dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

### **Art. 10**

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

### **Art. 11**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile tacitamente.

2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di tre anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei rappresentanti di cui all'art.8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

### **Art. 13**

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.

2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.





Il Presidente della Comunità Montana sig. Raffaele Accetta

luogo PADULA data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Atena Lucana sig. Sergio Annunziata

luogo ATENA L. data 19/03/2013

firma 

Il sindaco di Casalbuono sig. Attilio Romano

luogo PADULA data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Monte San Giacomo sig. Raffaele Accetta

luogo PADULA data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Montesano Sulla Marcellana sig. Donato Fiore Volentini

luogo Padula data 15-3-2013

firma 

Il sindaco di Padula sig. Paolo Imperato

luogo PADULA data 15-3-2013

firma 

Il sindaco di Pertosa sig. Michele Caggiano

luogo PADULA data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Sanza sig. Francesco De Mieri

luogo CONUNE data 19/3/2013

firma 

Il sindaco di San Pietro al Tanagro sig. Domenico Quaranta

luogo S. Pietro al Tan. data 22.3.2013

firma 

Il sindaco di San Rufo sig.ra Gianna Pina Benvenga

luogo PADULA data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Sant'Arsenio sig. Nicola Pica

luogo Padula data 15/03/2013

firma 

Il sindaco di Sassano sig. Tommaso Pellegrino

luogo Sassano data 18-03-2013

firma 

Il sindaco di Teggiano sig. Michele Di Candia

luogo Teggiano data 15/3/2013

firma 

La presente convenzione consta di n. 7 pagine.

## **Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata**

### **ADDENDUM N. 1**

Nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano e nei luoghi e alle date indicati in calce

**fra**

il Sig. Raffaele ACCETTA, Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", il quale agisce in nome e per conto della Comunità Montana in esecuzione della delibera C.G. 26 dell' 11 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Beniamino CURCIO Sindaco pro-tempore del comune di Buonabitacolo, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 29 del 29 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Gaetano FERRARI Sindaco pro-tempore del comune di Sala Consilina, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 12 del 4 giugno 2013, esecutiva ai sensi di legge;

#### **PREMESSO CHE**

- l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
- il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

#### **RITENUTO CHE**

- la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;



- la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

#### **VISTA**

- la convenzione sottoscritta, tra il 15 ed il 22 marzo 2013, dalla Comunità Montana ed i Comuni di Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano avente ad oggetto la Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata ed in particolare quanto previsto dall'art. 11,
- la decisione assunta dal Comitato dei rappresentanti dei comuni associati del 12 febbraio 2014 in merito alla istanza di ammissione dei Comuni di Buonabitacolo e Sala Consilina

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **Art.1**

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni di

1. Buonabitacolo

2. Sala Consilina

esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 affidandone la progettazione e la gestione alla Comunità Montana Vallo di Diano.

##### **Art.2**

1. Per le finalità di cui all'art.1, la Comunità Montana Vallo di Diano, entro 30 giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi della Comunità Montana ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente.

3. Ciascuno dei comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono soppressi ed in loro vece opera il referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

### Art.3

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a. assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b. promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d. promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
- e. promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica;
- f. promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
- g. promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- h. predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione di notiziari periodici di dati statistici;
- i. coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- j. favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- k. esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- l. invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.



#### **Art.4**

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento
  - a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
  - b. può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale;
  - c. cura il collegamento e l'interconnessione con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
  - d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

#### **Art. 5**

1. I referenti statistici:
  - a. forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale;
  - b. hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
  - c. effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

#### **Art. 6**

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 7**

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/ 1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n.675/ 1996 e

successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

#### **Art. 8**

1, E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.

2. Il Comitato:

- a. esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
- b. approva, a maggioranza qualificata (2/3), eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- c. delibera, a maggioranza qualificata (2/3), l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;

#### **Art. 9**

1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera a maggioranza semplice su ogni ulteriore attività che può essere soddisfatta dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

#### **Art. 10**

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

#### **Art. 11**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile tacitamente


2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di tre anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.


3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei rappresentanti di cui all'art.8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.




**Art. 12**

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano sig. Raffaele Accetta  
luogo PADULA data 12/02/2014 firma 

Il Sindaco di Buonabitacolo sig. Beniamino Curcio  
luogo PADULA data 12/2/2014 firma 

Il Sindaco di Sala Consilina sig. Gaetano Ferrari  
luogo PADULA data 12/02/2014 firma 

**PER ASSENSO**

- Il Sindaco di Atena Lucana sig. Pasquale Iuzzolino  
Il Sindaco di Casalbuono sig. Attilio Romano  
Il Sindaco di Monte San Giacomo sig. Raffaele Accetta  
Il Sindaco di Montesano sulla Marcellana sig. Donato Fiore Valentini  
Il Sindaco di Padula sig. Paolo Imperato  
Il Sindaco di Pertosa sig. Michele Caggiano  
Il Sindaco di Sanza sig. Francesco De Mieri  
Il Sindaco di San Pietro al Tanagro sig. Domenico Quaranta  
Il Sindaco di San Rufo sig.ra Gianna Pina Benvenga  
Il Sindaco di Sant'Arsenio sig. Nicola Pica  
Il Sindaco di Sassano sig. Tommaso Pellegrino  
Il sindaco di Teggiano sig. Michel Di Candia

Il presente addendum alla convenzione consta di n. 6 pagine

## **Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata**

### **ADDENDUM N. 2**

Nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano e nei luoghi e alle date indicati in calce

**fra**

il Sig. Raffaele ACCETTA, Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", il quale agisce in nome e per conto della Comunità Montana in esecuzione della delibera C.G. 26 dell' 11 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig. Rocco GIULIANO Sindaco pro-tempore del comune di Polla, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. n. 5 del 12 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

#### **PREMESSO CHE**

- l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
- il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

#### **RITENUTO CHE**

- la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;
- la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;



## **VISTA**

- la convenzione sottoscritta, tra il 15 ed il 22 marzo 2013, dalla Comunità Montana ed i Comuni di Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano avente ad oggetto la Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata ed in particolare quanto previsto dall'art. 11,
- la decisione assunta dal Comitato dei rappresentanti dei comuni associati del 12 febbraio 2014 in merito alla istanza di ammissione dei Comuni di Buonabitacolo, Polla e Sala Consilina
- l'Addendum n. 1 alla Convenzione per la Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata sottoscritto il 12 febbraio 2014 dalla Comunità Montana ed i Comuni di Buonabitacolo e Sala Consilina

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, il comune di Polla esercita la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 affidandone la progettazione e la gestione alla Comunità Montana Vallo di Diano.

### **Art. 2**

1. Per le finalità di cui all'art.1, la Comunità Montana Vallo di Diano, entro 30 giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.
2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi della Comunità Montana ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Ciascuno dei comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono soppressi ed in loro vece opera il referente statistico.
4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

### Art.3

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:
  - a. assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
  - b. promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
  - c. promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
  - d. promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
  - e. promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica;
  - f. promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
  - g. promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
  - h. predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione di notiziari periodici di dati statistici;
  - i. coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
  - j. favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
  - k. esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
  - l. invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

### Art.4

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento
  - a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;

- b. può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. cura il collegamento e l'interconnessione con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
- d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

#### **Art. 5**

1. I referenti statistici:


- a. forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale;
- b. hanno accesso, fatte salve le accezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
- c. effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

#### **Art. 6**

- 1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
- 2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 7**

- 1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/ 1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n.675/ 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.





### **Art. 8**

1. E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.
2. Il Comitato:
  - a. esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
  - b. approva, a maggioranza qualificata (2/3), eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
  - c. delibera, a maggioranza qualificata (2/3), l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali.

### **Art. 9**


1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera a maggioranza semplice su ogni ulteriore attività che può essere soddisfatta dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

### **Art. 10**

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

### **Art. 11**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile tacitamente
2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di tre anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei rappresentanti di cui all'art.8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

5  


**Art. 12**

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano sig. Raffaele Accetta  
luogo Padula data 17.02.2014 firma Raffaele Accetta

Il Sindaco di Polla sig. Rocco Giuliano  
luogo Polla data 17.02.2014 firma Rocco Giuliano

**PER ASSENSO**

Il Sindaco di Atena Lucana sig. Pasquale Iuzzolino  
Il Sindaco di Buonabitacolo sig. Beniamino Curcio  
Il Sindaco di Casalbuono sig. Attilio Romano  
Il Sindaco di Monte San Giacomo sig. Raffaele Accetta  
Il Sindaco di Montesano sulla Marcellana sig. Donato Fiore Valentini  
Il Sindaco di Padula sig. Paolo Imparato  
Il Sindaco di Pertosa sig. Michele Caggiano  
Il Sindaco di Sala Consilina sig. Gaetano Ferrari  
Il Sindaco di Sanza sig. Francesco De Mieri  
Il Sindaco di San Pietro al Tanagro sig. Domenico Quaranta  
Il Sindaco di San Rufo sig.ra Gianna Pina Benvenga  
Il Sindaco di Sant'Arsenio sig. Nicola Pica  
Il Sindaco di Sassano sig. Tommaso Pellegrino  
Il sindaco di Teggiano sig. Michel Di Candia

Il presente addendum alla convenzione consta di n. 6 pagine

